



COMUNE di SARSINA

PROVINCIA di FORLÌ - CESENA

Adottato con Del. C. C. n.20 del 03.04.2008

Approvato con Del. C. C. n.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

art.29 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

ALLEGATO REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEI CARTELLI PUBBLICITARI E DELLE TENDE SOLARI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE

ELABORATO

02.5

il Sindaco
prof.Lorenzo Cappelli

l' Assessore
Mike Morelli

il Progettista
arch.Carlo Lazzari

il Dirigente
ing. Mauro Fabbretti

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEI CARTELLI PUBBLICITARI E DELLE TENDE SOLARI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei centri storici di Sarsina, di Ranchio, di Calbano, di Castel d'Alfero e in corrispondenza degli edifici di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale vincolati dal P.S.C., riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe e pannelli d'esercizio, tende solari e altri mezzi pubblicitari, che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.
2. Non soggette al presente regolamento le insegne relative a rivendite di generi di Monopolio, farmacie, posti di pronto soccorso, posti telefonici pubblici purché contenenti esclusivamente simboli grafici previsti dalle vigenti norme per questi esercizi.

Art. 2 Definizioni

- 1 Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.
- 2 Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Art. 3 Limitazioni di carattere generale

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.
2. In tutti i centri storici le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
3. Nei centro storici e in corrispondenza degli edifici vincolati, lungo le vie o in prossimità di esse, è vietato l'utilizzo di insegne a bandiera di qualunque natura e di altre insegne e di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine. E' consentita l'installazione di un sistema di illuminazione indiretto sempre che questo sia ridotto alla essenzialità funzionale e compatibili con il contesto architettonico e urbanistico esistente. I cavi di alimentazione dovranno comunque risultare opportunamente occultati.
4. Nei portici, nelle lunette soprastanti le vetrine non possono essere applicate insegne generiche mentre è consentita l'applicazione dell'insegna propria del negozio.


5. Nessuna tipo d'insegna è consentito su:
 - arcate esterne dei portici;
 - elementi in pietra a vista;
 - elementi decorativi di interesse artistico.
6. Il posizionamento di insegne od altre applicazioni sui prospetti degli edifici all'interno dei centri storici e degli edifici vincolati, avviene su parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio valuterà la compatibilità dell'insegna proposta con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio – urbanistico esistente.

Art. 4 Tipologie ammesse

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne d'esercizio:
 - a) Insegna posta internamente al vano di ingresso all'interno del quale si svolge l'attività pubblicizzata (Tipo 1);
 - lunghezza massima: ampiezza del vano,
 - altezza massima: cm 50;L'insegna dovrà essere comunque arretrata rispetto al piano della facciata dell'edificio.
 - b) Insegna posta esternamente all'edificio, di norma soprastante il vano di accesso dal locale all'interno del quale si svolge l'attività pubblicizzata (Tipo 2);
 - lunghezza massima: ampiezza del vano,
 - altezza: variabile in rapporto alla lunghezza e comunque non maggiore di cm 60.L'insegna realizzata su pannelli verniciati con colorazione e grafica unificata privi di marchi pubblicitari.
 - c) Insegna realizzata con lettere separate apposte sul fronte dell'edificio (Tipo 3).
 - lunghezza massima: ampiezza del vano o secondo valutazioni effettuate caso per caso dalla CQAP,
 - altezza del carattere: non superiore a cm 40;I caratteri dovranno fare riferimento a modelli tradizionali, i materiali a cui si dà preferenza sono i seguenti: legno, metallo verniciato, ecc..
 - d) Insegna realizzata su pannello poste a fianco del locale di accesso all'attività pubblicizzata. Tale insegna assume prevalentemente la funzione di "targa commerciale" (Tipo 4).
 - dimensioni: non oltre cm 50X70.Tale tipo di insegna debitamente distaccata dal piano facciata può essere apposta anche nel caso di edifici con fronte esterno non intonacato (pietra faccia a vista ecc.). I materiali indicati sono: legno, pietra, plexiglas trasparente, ottone, rame, bronzo.
2. La posa di bacheche su edifici e aree private all'interno dei centri storici e in corrispondenza degli edifici vincolati è ammessa solo nel numero di una bacheca per Unità Minima d'Intervento (tavole CS del Piano Strutturale Comunale), sono vietate due o più bacheche affiancate anche se su Unità Minime diverse.
 - dimensioni: non oltre cm 50X70.I materiali indicati sono: struttura in ferro con vernice ferro micacea color canna di fucile, legno.
3. Le tende parasole possono essere realizzate a Capottina o a Banda tesa con materiali possibilmente non plastici. Qualora la superficie coperta superi la dimensione di mq. 1,5 si prescrive l'uso esclusivo di tende a Banda Tesa, in ogni caso le tende a Capottina ammissibili dovranno essere realizzate senza mantovana.
Le tende a banda tesa non dovranno presentare frontalmente superfici in alluminio anodizzato.

I colori dovranno essere preferibilmente in tinta unita e congruenti con l'ambiente in cui sono inseriti.

Le eventuali scritte dovranno essere realizzate con caratteri lineari ed esclusivamente inserite sull'ultimo "campo" della Capottina.



Art. 5 Materiali consentiti

1. Per la realizzazione delle insegne e targhe sono consentiti i seguenti materiali:
 - a) legno : solo le essenze chiare se non verniciate. I pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite assemblaggio (doghe, listoni,...) e non possono sovrapporsi ad elementi preesistenti in legno;
 - b) ottone;
 - c) rame;
 - d) bronzo;
 - e) ferro, acciaio, alluminio verniciato (escluso quello anodizzato a vista);
 - f) vetro chiaro (non fumè)
 - g) materiali plastici come sostitutivi del vetro, solo per le insegne del tipo 1, purché in lastra piana; la superficie a vista non deve essere lucida e l'insegna deve essere monocromatica;
 - h) pietra;
 - i) pittura purché non fluorescente;
 - l) altri materiali tradizionali;
- 2) Sono esplicitamente esclusi:
 - a) materiali plastici salvo quanto sopra specificato;
 - b) alluminio anodizzato a vista

Art. 6 Indicazioni per la realizzazione d'insegne

1. Indicazioni per l'abbinamento tra il pannello di fondo e i caratteri o simboli

Pannello di fondo	Caratteri e/o simboli		tecnica
materiale	tipo	materiale	
Lamiera dipinta	applicati	Bronzo Ferro Rame Acciaio satin. Legno Ottone	
	diretti		pittura Incisione
Lastra: Bronzo, Rame, Acciaio satinato	applicati	stesso materiale	
	diretti		incisione Traforo
Pietra	applicati	Bronzo	
	diretti		incisione
Legno naturale	applicati	bronzo Ferro Rame Acciaio satin. Ottone	

	diretti		incisione pirografia
Legno dipinto	applicati	come sopra	
	diretti		pittura incisione

Art. 7 Obbligo di titolo abilitativo

1. Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza titolo abilitativo. Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui ai commi precedenti, deve presentare Denuncia d'inizio attività allo Sportello Unico per l'edilizia.

Art. 8 Rimozioni dei mezzi abusivi

1. L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 9 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta D.I.A. nonché l'inosservanza di eventuali condizioni dettate, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.
2. La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente alla installazione in luogo di propria pertinenza. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 10 Norma transitoria

1. Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di un anno dall'approvazione del presente regolamento; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti [articoli 8 e 9](#).